



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 63/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ L'INFORMATORE S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TELENOSTRA") PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI
37, COMMA 1, D. LGS. N. 177/2005 E 3, COMMI 1 E 2, DEL
REGOLAMENTO RECANTE LA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 04/14/MB)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *"Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTI l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”; l’articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP “la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...”; l’articolo 3, comma 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP “le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Il Comando della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria di Roma, con nota prot. n. 0002952 del 21 gennaio 2014, ha reso note le risultanze dell’attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva svolta ad esito dell’inoltro effettuato da parte del Servizio Ispettivo Registro e Co.Re.Com. dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota prot. n. 60251 del 25 novembre 2013, segnalando che la società L’Informatore S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telenostra, avrebbe trasmesso, nel corso dei programmi irradiati nell’arco temporale, identificabile dalle ore 00.00 alle ore 24.00

del 7 novembre 2013 “[...] alcuni messaggi pubblicitari [...] senza che questi fossero accompagnati da segni di evidente percezione volti a segnalare chiaramente la natura pubblicitaria dei messaggi, così come previsto dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l’art 3, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, [...] e privi anche della sovraimpressione della scritta “pubblicità” o “televendita”, così come previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla medesima delibera. Nello specifico, l’emittente avrebbe contravvenuto alle soprarichiamate disposizioni normative durante la programmazione del 07 novembre 2013 nelle seguenti fasce orarie: 1) dalle ore 13.59.54 alle ore 13.59.59; 2) dalle ore 14.00.00 alle ore 14.00.42; 3) dalle ore 14.07.14 alle ore 14.07.24. In data 18 febbraio 2014, l’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici di questa Direzione ha accertato la sussistenza nei fatti segnalati dalla Guardia di Finanza della violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP, da parte della suddetta società. Questa Direzione ha contestato con atto - Cont. n. 4/14/DISM/PROC.2566/MB, datato 20 febbraio 2014 e notificato in data 21 febbraio 2014 alla società l’Informatore S.r.l., avente sede legale in Caserta, alla Via Vivaldi, n. 47, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telenostra, la violazione dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05 come modificato in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP, nella giornata del 7 novembre 2013.

1. Deduzioni della società

La parte, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 10 marzo 2014, ha evidenziato la non volontarietà dell’occorso, riconducibile ad un problema tecnico a seguito di interruzione dell’erogazione di corrente verificatosi alla macchina di computer grafica con scheda Class X della sala regia, che comanda l’inserimento dei testi nonché l’obbligo della dicitura “pubblicità”.

2. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, questo ufficio ha ritenuto che l’errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la diffusione di messaggi pubblicitari adeguatamente segnalati e provvisti della scritta pubblicità in sovrimpressione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro

milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. a)* e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le violazioni rilevate nella misura di euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00), pari a una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, pur considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, ma che risultano privi di adeguata segnalazione e della scritta pubblicità in sovrimpressione il che produce effetti pregiudizievoli per i telespettatori potendo indurre l'erroneo convincimento che non si tratti di comunicazioni commerciali.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione ha documentato di aver provveduto immediatamente a porre rimedio a quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 577.061,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00), corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società L'Informatore S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Telenostra – codice fiscale: 00547420646, con sede legale a Caserta, alla Via Vivaldi, n. 4, ha violato l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione di messaggi pubblicitari non segnalati.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari a una volta e mezzo il minimo edittale, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP con delibera n. 63/14/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 63/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani